



**CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964**

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

**Numero 30 del 21 novembre 2023**

## Focus settimanale:

- **Le spese di sponsorizzazione non rientrano tra le spese di rappresentanza**
- **Attività agricole e il regime forfetario**
- **Vendite a distanza comunitarie a privati consumatori**
- **Nuovo calendario fiscale per versamenti e dichiarativi**

*Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:*

**Dott. Saverio Gitto**

**Dott.ssa Beatrice Gitto**

**Dott.ssa Giosy Gitto**

## Flash di stampa



3

## L'Agenzia interpreta



8

## Il Giudice ha sentenziato



.....	10
In breve.....	12
Le spese di sponsorizzazione non rientrano tra le spese di rappresentanza .....	12
Attività agricole e il regime forfetario.....	15
L'Approfondimento.....	17
Vendite a distanza comunitarie a privati consumatori .....	17
L'Approfondimento.....	26
Nuovo calendario fiscale per versamenti e dichiarativi.....	26

## Flash di stampa



Sanatoria giacenze di magazzino

IL SOLE 24 ORE  
13.11.2023

La bozza di disegno di legge di Bilancio 2024 consente di regolarizzare le risultanze di magazzino all'inizio del periodo d'imposta 2023, versando un'imposta sostitutiva.

Bonus edilizi in scadenza a fine 2023

IL SOLE 24 ORE  
13.11.2023

Si riportano alcune novità con riguardo ai bonus edilizi:

- Le spese sostenute dal 01.01.2024 da parte dei condomini beneficiano dell'aliquota superbonus al 70%;
- Il 31.12.2023 terminano le due versioni del superbonus per le villette, sia quello al 110% prorogato più volte per i ritardatari e quello al 90% previsto per il solo 2023 per i nuclei familiari con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;
- Dal 2024 aumenta la ritenuta sui bonifici finanziari al 11%;
- Fine dell'agevolazione sull'acquisto delle case in classe energetica A e B;
- Fine delle agevolazioni sulle imposte per l'acquisto concesse agli under 36, i quali conservano solo la garanzia statale all'80%;
- Cedolare secca al 26% sugli affitti brevi.

Tari 2023

IL SOLE 24 ORE  
13.11.2023

L'ultima rata della Tari va versata entro il 31.12.2023.

Fine della tregua fiscale per gli alluvionati del centro Italia

ITALIA OGGI  
14.11.2023

I soggetti alluvionati, che avevano la residenza operativa nei territori dei Comuni dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana alla data del 1.05.2023, dovranno versare entro il 20 novembre le imposte, le ritenute e in contributi non versati dal 1.05 al 31.08.2023, oltre agli adempimenti tributari e di lavoro scadenti nello stesso periodo.

---

Adesione ai Pvc e contraddittorio preventivo	ITALIA OGGI 13.11.2023	Lo schema di decreto legislativo finalizzato alla riforma del procedimento di accertamento ha reso nuovamente operativo l'istituto dell'adesione integrale rispetto alle contestazioni formulate in un Pvc dove la volontà del contribuente di aderire alle risultanze del Pvc va manifestata entro i 30 giorni successivi alla notifica dello stesso, sospendendo i termini di accertamento.
Limite di reddito per rinvio secondo acconto imposte	IL SOLE 24 ORE 14.11.2023	Assosoftware ha precisato che per verificare la soglia di ricavi di 170.000 al di sotto del quale è possibile beneficiare della proroga, è necessario fare riferimento ai soli ricavi caratteristici di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir, ovvero: <ul style="list-style-type: none"><li>• rigo RS116 per i soggetti in contabilità ordinaria;</li><li>• rigo RG2, colonna 2 per i soggetti in contabilità semplificata;</li><li>• rigo RE2, colonna 2 per i professionisti;</li><li>• rigo LM2, per i contribuenti minimi;</li><li>• sommatoria di tutti ricavi/compensi indicati nella colonna 3 dei righe da LM22 a LM27 per i soggetti forfetari.</li></ul>
Nuove proroghe previste	IL SOLE 24 ORE 15.11.2023	Nell'iter di conversione in legge del decreto Proroghe (D.L. 132/2023), tra le varie modifiche si segnalano: <ul style="list-style-type: none"><li>• il rinvio al 30.11.2023 della scadenza per il pagamento da parte delle imprese del settore biomedicale;</li><li>• la proroga del ravvedimento speciale al 20.12.2023 per tale versamento;</li><li>• la proroga al 10.12.2023 del termine per riprendere i versamenti sospesi nei territori colpiti dalle alluvioni di maggio 2023;</li><li>• il rinvio al 2025 della semplificazione dell'Imu;</li><li>• il rinvio dell'entrata in vigore delle linee guida sui trasporti eccezionali fino al 30.03.2025.</li></ul>

---

<b>Piattaforma cessione crediti</b>	IL SOLE 24 ORE 14.11.2023	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet la guida per l'utilizzo della piattaforma cessione crediti, dove il contribuente può prendere visione e gestire le transazioni che riguardano i propri crediti d'imposta.
<b>Interpelli delle persone fisiche con scambio di informazioni</b>	IL SOLE 24 ORE 15.11.2023	Il Consiglio dell'UE, in data 17.10.2023, ha adottato la direttiva 2023/2226 con lo scopo di modificare le norme in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC8).
<b>Riversamento agevolazioni fruitive in misura eccedente</b>	ITALIA OGGI 15.11.2023	Il D.M. Turismo-Economia 23.09.2023, n. 20852, in registrazione presso la Corte dei conti, stabilisce le modalità di restituzione dei contributi a fondo perduto e crediti d'imposta fruiti in misura eccedente durante il periodo della pandemia da parte delle agenzie di viaggio, tour operator, agenzie di animazione per feste, accompagnatori turistici, musei e altri luoghi di cultura, strutture turistico-alberghiere, gestori di siti speleologici e grotte.
<b>Scambio di informazioni contro l'evasione nel lavoro domestico</b>	IL SOLE 24 ORE 15.11.2023	Con lo scopo di individuare i lavoratori domestici che non dichiarano redditi al Fisco o ne denunciano una sola parte, il disegno di legge di Bilancio 2024 prevede lo scambio automatico di informazioni tra Inps e Agenzia delle Entrate dove le informazioni in possesso dell'ente previdenziale saranno utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione delle dichiarazioni precompilate, per l'invio delle lettere di compliance in caso di anomalie e per l'attività di analisi di rischio per ricostruire la corretta posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.
<b>Riforma del processo tributario</b>	IL SOLE 24 ORE 16.11.2023	Tra le modifiche al processo tributario si valuta la possibilità di sostituire la mediazione obbligatoria per cause fino a 50.000 euro, disciplinata dall'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, con una conciliazione preventiva e rafforzando l'autotutela.
ITALIA OGGI 16.11.2023		

<b>Proroga Nuova Sabatini</b>	IL SOLE 24 ORE 15.11.2023	Un emendamento approvato al testo del Decreto Proroghe proroga di 6 mesi il tempo entro cui realizzare gli investimenti, da 12 a 18 mesi. In questo modo anche le imprese che, non avendo ancora stipulato il contratto, vogliono beneficiare di 18 mesi per ultimare il progetto e sono chiamate alla stipula entro il 31.12.2023, al fine di beneficiare della proroga.
<b>Taglio delle detrazioni per redditi sopra 50.000 euro</b>	ITALIA OGGI 16.11.2023	Si prevede che la diminuzione dell'ammontare della detrazione per i soggetti con reddito superiore a 50.000 euro riguarderà gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, senza intaccare le spese sanitarie previste dall'art. 15, c. 1, lett. c) del Tuir.
<b>Esenzione fattura elettronica medica e sanitari</b>	IL SOLE 24 ORE 16.11.2023	Secondo un emendamento di maggioranza al Decreto Proroghe atteso il 16.11.2023 all'esame del Senato, si applicherà l'attuale canale del Sistema Tessera Sanitaria per la comunicazione dei dati delle prestazioni mediche e sanitarie anche al 2024.
<b>Rapporto collaborativo tra Fisco e contribuente</b>	IL SOLE 24 ORE 17.11.2023	In base ai due decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale, si prevede che la copertura penale riguarderà solo i comportamenti futuri e non quelli precedenti all'ingresso al regime e con riguardo solamente alle dichiarazioni infedeli, mentre la causa di non punibilità si estenderà solo ai ricavi e non anche ai costi.
<b>Comunicazione mensile di ritenute e crediti</b>	IL SOLE 24 ORE 17.11.2023	Lo schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari prevede di sperimentare dal 2025, la possibilità per i sostituti d'imposta di dimensioni ridotte di comunicare mensilmente all'Amministrazione Finanziaria le ritenute fiscali operate, gli eventuali crediti e altri dati, beneficiando quindi di semplificazioni nel momento di invio del modello 770.
<b>Sanatoria cripto-attività</b>	IL SOLE 24 ORE 17.11.2023	Il nuovo art. 3-bis D.L. 132/2023 proroga al 20.12.2023 il termine per il pagamento in

---

		unica soluzione della sanatoria dei redditi da crypto attività.
Conservazione digitale dei documenti	ITALIA OGGI 17.11.2023	La sottosegretaria di Stato per l'Economia e le Finanze, al question time del 15.11.2023, in tema di conservazione digitale ha precisato che nel caso in cui il documento informatico è conservato da una pubblica amministrazione, come ad esempio l'Agenzia delle Entrate, il cittadino e le imprese non hanno l'obbligo di conservarlo a loro volta.
Riforma del processo tributario	IL SOLE 24 ORE 18.11.2023	Tra le previsioni della bozza del decreto delegato di riforma del contenzioso tributario si segnala: <ul style="list-style-type: none"><li>• la possibilità di impugnare anche l'ordinanza di sospensione dell'atto emessa dal giudice tributario di primo grado;</li><li>• l'impugnabilità della nuova decisione in secondo grado;</li><li>• immediata lettura del dispositivo dopo l'udienza di merito.</li></ul>
Riforma fiscale	ITALIA OGGI 18.11.2023	I crediti fiscali da agevolazioni sono validi anche senza esposizione in dichiarazione, solamente dal periodo d'imposta 2023. La norma "salva crediti" che prevede l'esclusione dalla decadenza dai benefici in caso di mancata esposizione in dichiarazione nel quadro RU dei crediti d'imposta non ha effetto retroattivo e per questo si applica solo dai modelli redditi targati 2024, anno di imposta 2023.
Proroga termini per versamento contributo all'Antitrust	IL SOLE 24 ORE 18.11.2023	Considerando il perdurare delle situazioni di difficoltà i cui versano le società residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione del maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), con propria delibera del 17.11.2023, ha prorogato al 31.12.2023 il termine per il versamento del contributo dalle stesse dovuto per il finanziamento dell'attività dell'autorità Antitrust.

---



## L'Agenzia interpreta



**Trasformazione agevolata**

INTERPELLO  
N. 456  
DEL 10.11.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha esaminato il caso di una società che intende effettuare una serie di operazioni volte a massimizzare i benefici derivanti dalla trasformazione agevolata, disciplinata dall'art. 1, cc. 100-105 L. 197/2022. L'Agenzia, rilevando un abuso del diritto, ha espresso parere negativo.

**Decontribuzione Sud e detassazione del decreto Ristori**

INTERPELLO  
N. 458 - 459  
DEL 10.11.2023

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha precisato che la Decontribuzione Sud, così come le agevolazioni concesse sotto forma di esonero contributivo, non rientra nel perimetro di applicazione del regime di detassazione previsto dall'art. 10-bis D.L. 137/2020.

**Bonus turismo**

INTERPELLO  
N. 460  
DEL 10.11.2023

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha affermato che per il credito d'imposta rivolto a soggetti che operano nel settore turistico per l'efficientamento energetico, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la digitalizzazione non è possibile utilizzare la compensazione con il versamento di Iva non dovuta, da chiedere poi a rimborso.

**Obblighi di monitoraggio assicurazioni estere in libera prestazione**

RISOLUZIONE  
N. 62/E  
DEL 13.11.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha confermato che le assicurazioni estere che operano in Italia in Lps (libera prestazione di servizi) senza l'intervento di un intermediario residente devono provvedere all'obbligo di monitoraggio fiscale.

**Detrazione 19% per spese di restauro o manutenzione**

INTERPELLO  
N. 461  
DEL 10.11.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che per fruire della detrazione del 19% in relazione alle spese sostenute per la manutenzione o il restauro di immobili vincolati dal codice dei beni culturali non basta il fatto che l'edificio di trovi in un'area tutelata.



---

Contributi di assistenza e ritenuta d'acconto	INTERPELLO N. 462 DEL 10.11.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che ai contributi erogati per finalità assistenziali ai lavoratori non si applica la ritenuta di acconto, in quanto non rientrano in nessuna categoria reddituale.
Comunicazione del "bonus vista" nella precompilata	PROVVEDIMENTO N. 402886/2023	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha stabilito le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione che il Ministero della Salute deve inviare all'Agenzia con riguardo ai rimborsi erogati alle persone fisiche per l'acquisto di occhiali e lenti a contatto correttive.
Indeducibilità per il contributo straordinario sugli extraprofitti	INTERPELLO N. 956- 1495/2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che è ritenuto indeducibile il contributo di solidarietà di carattere temporaneo contro il caro bollette, introdotto dall'art. 1, cc. 115-119 L. 197/2022, sebbene l'Avvocatura generale dello Stato si è espressa a favore della deducibilità.

---

## Il Giudice ha sentenziato



Quota fissa della Tari	CORTE DI CASSAZIONE N. 28017/2023	La Cassazione ha chiarito che la quota fissa della Tari è sempre dovuta, a nulla rilevando la produzione di rifiuti urbani o speciali.
Rimborsi delle ritenute applicate all'estero	CORTE DI CASSAZIONE N. 30779/2023	La Cassazione ha precisato che è necessario produrre una certificazione per ottenere il rimborso delle ritenute applicate nello Stato della fonte in presenza di limitazione di fonte pattizia alla potestà impositiva di quest'ultimo.
Termini di prescrizione del credito erariale	CORTE DI CASSAZIONE N. 30768/2023	La Cassazione ha affermato che il credito erariale esposto in dichiarazione si prescrive in 10 anni decorrenti dalla presentazione della dichiarazione. Non rileva infatti il consolidamento del credito per mancata contestazione di quanto dichiarato.
Start-up innovative	C.G.T. DI PRIMO GRADO DI MILANO N. 1348/2023	La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, ha precisato che l'iscrizione al registro speciale delle start-up innovative assume valore dichiarativo e non costitutivo della natura delle stesse.
Reato di omessa dichiarazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 40490/2023	La Cassazione ha affermato che il reato di omessa dichiarazione risulta commesso dall'amministratore di diritto quale autore principale anche se la gestione della società è di fatto in capo a un altro soggetto.
Annullamento dei ruoli se l'Amministrazione non risponde	CORTE DI CASSAZIONE N. 31220/2023	La Cassazione ha ritenuto che, se l'Amministrazione non risponde al contribuente nei termini di legge, è possibile applicare al regime tributario la L. 228/2012, annullando i ruoli e gli atti esattoriali.
Proroga impatriati per non iscritti Aire	C.G.T. DI PRIMO GRADO DI MILANO N. 3682/1/2023	La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, ha disposto la proroga del regime agevolativo per impatriati in

---

favore di un contribuente titolare della  
cittadinanza italiana e inglese.

---

## In breve

### **Le spese di sponsorizzazione non rientrano tra le spese di rappresentanza**

Le spese di rappresentanza sono disciplinate dall'art. 108, comma 2 del Tuir mentre le disposizioni attuative sono disciplinate dal D.M. 19.1.2008. L'articolo 108, comma 2, Tuir, prevede in merito alla deducibilità delle spese di rappresentanza, che esse "sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50".

Il legislatore fiscale tramite l'articolo 108, comma 2, Tuir ha stabilito i limiti entro cui possono essere dedotte le spese di rappresentanza, ma lasciando al provvedimento ministeriale D.M. 19.1.2008 l'individuazione dei criteri di qualificazione delle stesse.

Il decreto sopra citato è composto da un unico articolo suddiviso in sette commi, in merito alla deducibilità delle spese di rappresentanza dal reddito d'impresa, ha individuato:

- specifici criteri di inerenza volti a qualificare le spese di rappresentanza;
- criteri di congruità, attraverso la fissazione di un limite quantitativo di deducibilità, legato all'ammontare dei "ricavi" conseguiti dall'impresa;
- alcune tipologie di spese da escludere dal novero delle spese di rappresentanza e, quindi, integralmente deducibili.

Il comma 1, del D.M. 19.11.2008, individua nella "gratuità" delle spese di rappresentanza il loro carattere essenziale e specifica i criteri in base ai quali le stesse possono considerarsi inerenti. Nello specifico, la disposizione attuativa declina il requisito dell'inerenza, richiedendo che:

- le spese di rappresentanza siano sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

- il loro sostenimento risponda comunque a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l'impresa si trova ad operare e competere.

In base a quanto sopra esposto, una spesa di rappresentanza è tale ai fini della disciplina dell'articolo 108, comma 2, Tuir, se:

- non è collegata ad una controprestazione (criterio della gratuità);
- è sostenuta per finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- è ragionevole e coerente.

Andando sul merito della gratuità, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E/2009 ha chiarito che:

- il carattere essenziale delle spese di rappresentanza è costituito dalla mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati;
- le spese di rappresentanza si distinguono dalla spese di pubblicità in ragione del fatto che la caratteristica delle spese di rappresentanza è rappresentata dalla "gratuità" dell'erogazione di un bene o un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti, mentre le spese di pubblicità sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell'obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare – a fronte della percezione di un corrispettivo – il marchio e/o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda.

In merito alla differenza tra le spese di rappresentanza e le spese di pubblicità si è espressa, di recente, la Corte di cassazione con la sentenza n. 26368/2023.

La Suprema Corte, afferma che le spese di rappresentanza si caratterizzano per la mancanza di sinallagma, il quale, invece, è riscontrabile nelle spese di sponsorizzazione, le quali costituiscono, di norma, spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dall'articolo 108, comma 2, Tuir, ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta "aspettativa di ritorno commerciale" (Cassazione n. 3433/2012, Cassazione n. 10914/2022 e Cassazione n. 5720/2016). Pertanto, laddove non vi sia alcun nesso tra l'attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma

devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall'articolo 108 Tuir e dalle disposizioni secondarie attuative (Cassazione n. 5720/2016). e dalle disposizioni secondarie attuative (Cassazione n. 5720/2016).

## Attività agricole e il regime forfetario

---

Il regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, comma 57, lettera a), L. 190/2014, non può essere scelto da parte delle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito. Le attività agricole, ad esempio, fruendo di regimi Iva disciplinati dagli articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972, non possono beneficiare di questo regime, come precisato dalla circolare n. 10/E/2016.

Con una precedente circolare, la n. 9/E/2019, l'Agenzia ha chiarito che se il contribuente esercita più di un'attività e tra queste una beneficia di un regime speciale Iva, per le altre non è possibile optare per il regime forfetario. Tuttavia, come precisato nella circolare n. 10/E/2016, *“i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all'articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l'attività d'impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere (cfr. circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.2).”*. In altre parole, l'imprenditore agricolo, al netto dell'attività agricola esercitata, può scegliere il regime forfetario per l'ulteriore attività esercitata.

Al di là quindi delle attuali previsioni, sembra possibile applicare il regime forfetario anche in presenza di un'attività soggetta a regole speciali Iva, basti pensare ad esempio all'attività di agriturismo, enoturismo e oleturismo. Queste attività, se esercitate nella forma della ditta individuale o di società di persone, sono soggette per natura al regime previsto dall'articolo 5, L. 413/1991, dove sia le imposte dirette che quelle indirette vengono calcolate sulla base di un regime forfetizzato. L'Irpef, ad esempio, si determina applicando ai ricavi conseguiti, al netto dell'Iva, il coefficiente di redditività del 25%. L'Iva invece si calcola diminuendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, come detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Nel caso in cui il contribuente scelga l'anno precedente rispetto a quello di applicazione del regime forfetario di applicare l'Iva nei modi ordinari, ha la possibilità di esercitare anche un'attività in regime speciale Iva. È quanto affermato nella circolare n. 9/E/2019, richiamando il già citato esempio dell'attività di agriturismo che *“può essere attratta al regime forfetario qualora il contribuente opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (cfr. circolare 7/E del 2008, paragrafo 2.2)”*.



Per concludere, nel caso di attività agricola svolta nei limiti dell'articolo 32 Tuir, sia in regime speciale Iva sia in regime ordinario, l'ulteriore attività può essere svolta applicando il regime forfetario. In caso invece di attività agricola svolta oltre i limiti dell'articolo 32 Tuir, in regime speciale Iva, non è possibile optare per il regime forfetario nel caso di esercizio di un'ulteriore attività, mentre con un'attività agricola svolta sempre oltre i limiti dell'articolo 32 Tuir, in regime ordinario Iva, sarà possibile, per le ulteriori attività esercitate, applicare il regime forfetario, facendo attenzione di rispettare il concetto di "unicità" con le attività *extra* reddito agrario.

# L'Approfondimento

## Vendite a distanza comunitarie a privati consumatori

---

### PREMESSA

Nel mercato globalizzato nel quale oggi viviamo sempre più si sta sviluppando il “commercio elettronico”. Attività, questa, che sta “soffocando” le attività commerciali al dettaglio. Una prima falce è venuta con l’ingresso, molti anni or sono, dei supermercati e degli ipermercati.

L’imprenditore commerciale si sta adattando alle evoluzioni del mercato e delle tecnologie che avvicinano in maniera molto semplice i consumatori con formule sempre più accattivanti.

Ecco che il commercio elettronico si sta sviluppando e la legislazione comunitaria e nazionale seguono l’evolversi, codificando i comportamenti.

All’interno della nomenclatura comportamentale troviamo regole standard e previsioni semplificative. Per fare un semplice esempio di cosa si vuol significare, ragionando di un commerciante che abbia venduto nella UE beni e servizi per importi superiori a 10.000 euro annui, egli avrà due modalità operative:

1. Identificarsi in ogni Paese nel quale il consumatore finale abbia commissionato degli ordinativi al fine di assolvere all’imposta sui trasferimenti (IVA in Italia);
2. Iscrivere al portale OSS in modo da colloquiare con un unico Paese, l’Italia, e ad essa versare le imposte che sarebbero dovute nei vari Paesi UE di cessione o prestazione. Sarà poi l’Amministrazione finanziaria italiana a provvedere al riverso alle singole Amministrazioni estere.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo prima di tutto di focalizzare le regole vigenti. Le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione in un altro Stato membro UE sono soggette a IVA in Italia se il cedente, soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, non è stabilito anche in un altro Stato membro UE e se l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle cessioni e delle prestazioni di servizi nei confronti di

committenti non soggetti passivi d'imposta non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. Come detto, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro, ma in tal caso dovrà identificarsi nello stato stesso. Come scegliere la soluzione più conveniente ed adatta?

## **SOGGETTI INTERESSATI**

Soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che, autorizzati all'effettuazione di operazioni intracomunitarie (art. 35, D.P.R. n. 633/1972), pongono in essere vendite a distanza intracomunitarie di beni, nei confronti di privati consumatori o di altri soggetti non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari (ad esempio, enti non commerciali, associazioni, agricoltori esonerati o privati cittadini), spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea, direttamente dal fornitore o per suo conto (art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993).

## **ASPETTO OGGETTIVO**

Le vendite a distanza intracomunitarie di beni mobili materiali sono, in via di principio, operazioni non imponibili in Italia, anche se effettuate nei confronti di acquirenti "non soggetti passivi d'imposta", stabiliti in altri Stati membri dell'Unione (art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993), in quanto per le vendite a distanza è considerato luogo di cessione dei beni quello "in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente" (art. 33, direttiva IVA n. 112/2006). Pertanto, l'IVA si applica nel paese di destinazione, a prescindere da dove sia stabilito l'acquirente. Ad esempio, se la cessione fosse effettuata a favore di un privato francese che chiede la consegna del bene in Spagna, il paese di riferimento per l'applicazione dell'IVA è la Spagna. Per "vendite a distanza intracomunitarie" di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta. Pertanto, se è l'acquirente privato che ritira la merce in Italia, l'operazione si configura come una vendita interna, con applicazione dell'IVA nazionale, e non come una vendita a distanza.

Non rientrano nell'ambito delle "vendite a distanza" le cessioni di beni effettuate "porta a porta" o comunque nell'altro Paese comunitario, in quanto i beni spediti o trasportati

dall'Italia non sono ancora ceduti e la vendita avviene solo all'atto della stipula del contratto effettuata nello Stato membro dove ha luogo l'alienazione del bene (risoluzione 31 marzo 2005, n. 39/E).

Diversamente, le cessioni di beni mobili materiali nei confronti di acquirenti soggetti passivi d'imposta seguono le regole generali delle vendite intracomunitarie. Pertanto, per il cedente l'operazione è non imponibile e l'acquirente dovrà applicare l'imposta nel suo Paese, mediante il reverse charge.

Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione delle vendite a distanza le cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato e le cessioni di mezzi di trasporto d'occasione, assoggettati al regime del margine (art. 37, comma 2, D.L. n. 41/1995, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2021).

Le vendite intracomunitarie a distanza di beni mobili materiali nei confronti di acquirenti non soggetti passivi d'imposta sono soggette ad IVA in Italia, in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle:
  - prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia (art. 7-octies, comma 3, lettera b, D.P.R. n. 633/1972);
  - vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea,

non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato.

In pratica, quindi, per determinare il limite annuo di 10.000 euro, occorre sommare i valori totali, al netto dell'IVA, non solo delle vendite intracomunitarie di beni, ma anche delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a consumatori finali di altri Stati membri;

- 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.

Ad esempio

Un'impresa che vende beni a distanza a privati consumatori (o a soggetti non tenuti ad applicare l'IVA sugli acquisti intracomunitari), che nell'anno precedente ha effettuato tali cessioni per un ammontare pari a 5.000 euro, è tenuta ad assoggettare a IVA italiana le cessioni a distanza fino a quando, nell'anno in corso, il limite di 10.000 euro non viene superato.

L'impresa può optare per l'applicazione dell'IVA nel paese di destinazione, nel qual caso, tutte le cessioni, comprese quelle sottosoglia, saranno non imponibili e soggette a IVA nell'altro Stato.

La soglia di 10.000 euro si riferisce all'ammontare complessivo delle cessioni effettuate all'interno dell'Unione e, quindi, nel caso di vendita a distanza di beni fisici e/o di beni digitali per 7.000 euro nei confronti di consumatori finali francesi e di 4.000 euro nei confronti di consumatori finali tedeschi, la soglia si intende superata.

In caso di superamento della soglia nel corso dell'anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento si intendono effettuate nello Stato membro di origine. L'imposta è applicata secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia (cfr. relazione illustrativa allo schema del D.Lgs. n. 83/2021).

Qualora l'impresa ceda a distanza beni sia a operatori economici (B2B) sia a consumatori finali (B2C), il superamento della soglia viene calcolato solo con riferimento alle vendite fatte a favore di privati consumatori

Ci sono poi beni soggetti ad accisa. Anche per tali beni, destinati a persone fisiche private, l'imposizione avviene nello Stato di destinazione. Come detto, l'imposizione avviene nello Stato membro di destinazione in base alle stesse regole già viste e, quindi, in funzione del soggetto che organizza la spedizione o il trasporto, della tipologia di destinatario (limitatamente, però, alle persone fisiche non soggetti passivi e ai cessionari di cui all'art. 72, D.P.R. n. 633/1972) e alla soglia di 10.000 euro.

La soglia di 10.000 euro non trova applicazione e, quindi, il contribuente è tenuto ad applicare l'IVA del Paese di consumo, qualunque sia l'importo delle operazioni poste in essere, nei seguenti casi:

- il commerciante online possiede una stabile organizzazione in altro Paese UE;

- il commerciante on line possiede dei depositi logistici in altri Paesi UE, mediante i quali esegue vendite a distanza verso altri Paesi UE; in pratica, affinché operi la soglia, l'impresa italiana venditrice online deve essere stabilita in un solo Paese UE e i prodotti devono essere inviati ai consumatori partendo da tale Paese UE.

## MODALITÀ OPERATIVE

Visti gli aspetti soggettivi ed oggettivi, vediamo ora come operare nell'e-commerce. Le operazioni di vendita a distanza intracomunitarie possono essere realizzate attraverso un sito internet (c.d. commercio elettronico indiretto), con contratto concluso mediante scambio di corrispondenza o per telefono, presso un punto vendita italiano ma con invio della merce al consumatore finale di altro Paese UE a cura o a spese dell'impresa venditrice italiana: "ciò che caratterizza, in base alla disciplina comunitaria, le cosiddette "vendite a distanza", oltre alla circostanza che l'acquirente è un "privato", non è il mezzo tecnologico (fax, telefono, e-mail, ecc...) utilizzato per la conclusione del contratto, ma il fatto che il trasporto della merce venga effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto a destinazione del cliente in un diverso Paese membro" (CM 13/6/2006, n. 20, par. 3).

I contribuenti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni, i quali hanno effettuato nell'anno precedente prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (di cui all'art. 7-octies, comma 3, lettera b, DPR n. 633/1972) e vendite a distanza intracomunitarie di beni (art. 41, comma 1, lettera b, DL n. 331/1993) per un ammontare complessivo, al netto dell'IVA, non superiore a 10.000 euro possono esercitare l'opzione per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni barrando la casella del rigo VO10 della dichiarazione annuale IVA.

Nel caso di opzione per l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione, l'operatore stabilito in Italia deve identificarsi nell'altro paese, per ivi assolvere il tributo. Tuttavia, è possibile esercitare una diversa e ulteriore opzione per applicare l'IVA nel Paese di destinazione senza identificarsi nell'altro paese (art. 74-sexies, DPR n. 633/1972). Tale diversa e ulteriore opzione, c.d. One Stop Shop (OSS), può essere esercitata sia per le vendite in esame "sotto soglia" (in tal caso il fornitore/prestatore sarà vincolato dalla sua decisione per due anni civili) sia, ovviamente, per le vendite oltre soglia, considerato che, in questa eventualità, l'IVA si applica sempre nel Paese di destinazione.

Il regime OSS consente ai soggetti passivi che effettuano le operazioni di vendita a distanza nei confronti di acquirenti non soggetti passivi, di adempiere i relativi obblighi IVA identificandosi in un solo Stato membro (Stato di identificazione). Pertanto, in caso di vendite

a distanza in più Paesi dell'Unione non vi è necessità di identificarsi in ciascun Stato membro di "consumo". Il soggetto passivo dichiara le operazioni effettuate in ciascuno Stato membro, in base alle aliquote vigenti in ciascun Paese di consumo e versa l'imposta relativa nel Paese ove ha deciso di operare. Per esempio, il commerciante italiano può identificarsi OSS in Italia ed interloquire esclusivamente con l'Agenzia delle Entrate tramite il predetto portale. Sarà poi lo Stato membro di identificazione a riversare il tributo agli altri Stati membri.

L'opzione per l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione ha valenza dal 1° gennaio e deve essere comunicata nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni

Ad esempio

Se si intende optare per l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione a partire dal 1° gennaio 2024, l'opzione deve essere comunicata nella dichiarazione relativa al 2024, da presentare ad aprile del 2025.

L'opzione per il regime OSS non viene esercitata e comunicata con la dichiarazione annuale ma utilizzando la procedura indicata nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 168315 del 25 giugno 2021, previa registrazione online, trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

#### **CONFRONTO FRA MODALITÀ OPERATIVE**

L'opzione riguarda le vendite di beni fino a 10.000 euro perché oltre tale soglia è obbligatoria l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione.

La convenienza ad applicare l'IVA nazionale alle vendite sotto la soglia può derivare, in primo luogo, dal fatto che il soggetto non deve porre in essere alcun adempimento amministrativo, in quanto continua a versare l'IVA come avviene per le altre operazioni interne effettuate.

Invece, l'opzione per l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione, anche per le vendite sottosoglia, potrebbe risultare conveniente ove l'aliquota del bene applicata nell'altro Paese sia inferiore rispetto a quella vigente in Italia oppure qualora il soggetto ritenga di superare, in corso d'anno, la soglia di 10.000 euro.



Vediamo allora alcune casistiche e proviamo a calcolare il risparmio fiscale, considerando che in caso di opzione, al fine di applicare l'IVA del Paese di destinazione sono previste due diverse procedure:

- la procedura dello sportello unico (OSS) (art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972);
- la procedura tradizionale che comporta l'apertura della posizione IVA nei singoli Paesi di destinazione (art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993)

Caso n. 1 - Vendita a distanza di generi di abbigliamento a persone fisiche non soggetti passivi residenti in Francia.

Elementi essenziali:

- corrispettivo dei beni, compreso il trasporto: 5.000
- % IVA italiana: 22%
- % IVA francese: 20%
- prezzo lordo IVA senza opzione: 6.100
- prezzo lordo IVA con opzione per tassazione in Francia: 6.000

L'aliquota IVA italiana è maggiore di quella francese, quindi l'acquirente sarebbe svantaggiato nell'acquisto in Italia.

Caso n. 2 - Vendita a distanza di apparecchiature per disabili a persone fisiche non soggetti passivi residenti in Francia.

Elementi essenziali:

- Corrispettivo dei beni, compreso il trasporto: 9.000
- % IVA italiana: 4%
- % IVA francese: 5,5%
- Prezzo lordo IVA senza opzione: 9.360
- Prezzo lordo IVA con opzione: 9.495

In questo caso, invece, risulta più favorevole l'acquisto presso un commerciante italiano.

Caso n. 3 - Vendita a distanza di generi di abbigliamento a persone fisiche non soggetti passivi residenti in Francia e in Germania.

Elementi essenziali:

- Cessioni effettuate nell'anno precedente a imprese francesi: 12.000
- Cessioni effettuate nell'anno precedente a persone fisiche non soggetti passivi residenti in Francia: 6.000
- Cessioni effettuate nell'anno precedente a imprese tedesche: 16.000
- Cessioni effettuate nell'anno precedente a persone fisiche non soggetti passivi residenti in Germania: 3.500
- Verifica della "soglia":  $6.000 + 3.500 = 9.500$ .

L'impresa, nell'anno successivo, è tenuta ad applicare l'IVA italiana sulla vendita di beni a persone fisiche non soggetti passivi, fino all'eventuale raggiungimento della soglia di 10.000 euro, salva l'opzione per l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione.

## CONCLUSIONI

Come si è visto nelle esemplificazioni, non è semplice stabilire quando sia conveniente per i soggetti sotto soglia optare per l'applicazione dell'imposta nel paese di destinazione rispetto a quella di origine.

Va ricordato quanto già affermato all'inizio, e cioè che, qualora si optasse per l'applicazione dell'imposta del Paese di destinazione ci si trova di fronte la necessità di scegliere fra:

- identificazione diretta in ogni singolo paese dove si vendono i beni. In questo caso, però, incombe sull'impresa cedente un maggiore onere amministrativo legato agli adempimenti da svolgere nei singoli Paesi di destinazione;
- iscriversi all'OSS ed interloquire con un'unica autorità finanziaria.

Di fondamentale importanza risulta essere:

- la conoscenza delle aliquote IVA dei vari Paesi in cui sono residenti i consumatori finali;
- la tenuta di una contabilità interna che permetta di suddividere i corrispettivi delle cessioni effettuate nei singoli Paesi in modo da compilare correttamente la comunicazione periodica OSS e, conseguentemente, calcolare l'importo complessivo dell'IVA da versare;

- ricordarsi che l'IVA corrisposta al momento dell'acquisto dei beni che successivamente saranno soggetti alla cessione non potrà essere decurtata dall'IVA da versare con il sistema OSS. Infatti, tale imposta sarà detratta all'interno di altre operazioni imponibili italiane o di esportazioni. In assenza di altre operazioni si potrà richiederla a rimborso o utilizzarla in compensazione.

# L'Approfondimento

## Nuovo calendario fiscale per versamenti e dichiarativi

---

### PREMESSA

È in arrivo capodanno che porterà a dividere oltre al tradizionale conteggio del decorso di altri 365 giorni, anche uno spartiacque tra vecchie e nuove regole fiscali. Infatti il 2024 oltre ad essere foriero delle novità che saranno introdotte dalla legge di bilancio per il 2024, vedrà l'entrata in vigore della riforma fiscale. Non si sa oggi se tutte le modifiche saranno un bene per i contribuenti: le analizzeremo appena avremo i testi definitivi.

Una prima importante novità è la modifica del calendario delle scadenze fiscali. E già qui vediamo un peggioramento in quanto alcune scadenze sono oggetto di anticipazione. Infatti, nel corso del **Consiglio dei Ministri** del 23 ottobre 2023 è stato approvato lo schema di decreto delegato che tratta della razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli **adempimenti tributari** e che revisiona il calendario delle **scadenze per versamenti e dichiarazioni**. Viene anche promesso e previsto il rafforzamento dei **servizi digitali** per ottimizzare il rapporto Agenzia-contribuente: vedremo nel pratico poi se vi sarà la sensibilità negli organi della Pubblica Amministrazione coinvolti.

Dopo l'approvazione del 16 ottobre 2023 dei **decreti attuativi** della **delega fiscale** sull'IRPEF e sulla fiscalità internazionale, il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 23 ottobre 2023, approva i decreti sugli adempimenti tributari e sulle modifiche relative allo Statuto dei diritti del contribuente.

Andando nello specifico, il nuovo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione e semplificazione degli **adempimenti tributari** interviene sulle scadenze attualmente previste per il **versamento delle imposte** e la trasmissione delle **dichiarazioni fiscali**.

Il decreto semplifica anche i contenuti dei **modelli dichiarativi**, dai quali, a decorrere dal periodo d'imposta 2023 (quindi, modello Redditi 2023), verranno progressivamente eliminate le informazioni:

- non rilevanti ai fini della determinazione delle imposte sui redditi



- o che l'Agenzia delle Entrate potrà acquisire dalle proprie banche dati o nella titolarità di altre amministrazioni.

Verrà escluso, inoltre, l'obbligo d'indicare nella dichiarazione dei redditi i **crediti d'imposta** utilizzabili esclusivamente in **compensazione** tramite modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/97, anche se cedibili. L'obbligo, tuttavia, rimarrà per quei crediti la cui indicazione in dichiarazione è richiesta al fine d'acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (si pensi, ad esempio, ai **crediti industria 4.0**, agli aiuti di Stato o de minimis).

Vediamo di riepilogare nella sottostante tabella gli adempimenti interessati da modifica e di confrontare la situazione attuale con le nuove scadenze.

Adempimento	Scadenza attuale	Scadenza futura
<b>Dichiarazioni: versamento saldo e acconto imposte</b>	Saldo e 1° acconto imprenditori e professionisti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• soluzione unica entro il 30 giugno</li> <li>• rate mensili: la prima al 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione); le successive al 16 di ogni mese; ultima rata entro 16/11</li> </ul> Seconda rata entro il 30 novembre  Le rate dei privati (no P.IVA) scadono alla fine di ciascun mese.	Senza esercizio dell'opzione, il versamento è eseguito in rate mensili di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza.  Il pagamento deve essere completato entro il <b>16 dicembre</b> .  Versamenti rateali: entro il <b>giorno 16 di ciascun mese</b> per tutti i soggetti (titolari di partita IVA e non).  Decorrenza: dal versamento delle imposte a saldo 2023 (dichiarazione Redditi 2024)

<p><b>Versamento soglia minima IVA</b></p>	<p>Se l'IVA a debito periodica (mensile/trimestrale) è pari a 25,82 euro, il versamento può essere rimandato al periodo successivo</p>	<p>Se l'IVA a debito periodica (mensile/trimestrale) è pari a 100 euro, il versamento può essere rimandato al periodo successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.</p> <p>Decorrenza: <b>liquidazioni periodiche</b> relative al 2024</p>
<p><b>Versamento soglia minima ritenute su redditi di lavoro autonomo</b></p>	<p>Nessuna soglia</p>	<p>Il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (art. 25 e 25-bis DPR 600/73) che non supera il limite di 100 euro, è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e, comunque entro il <b>16 dicembre</b> dello stesso anno.</p> <p>Per le ritenute operate nel mese di dicembre il versamento dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.</p> <p>Decorrenza: dai compensi corrisposti dal mese di <b>gennaio 2024</b></p>
<p><b>Versamento ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio</b> (art. 25-ter DPR 600/73)</p>	<p>Il versamento della ritenuta è eseguito dal condominio quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di 500 euro.</p> <p>Vige, comunque, l'obbligo di versamento <b>entro il 30 giugno e il 20 dicembre</b> di ogni anno</p>	<p>Il versamento della ritenuta è eseguito dal condominio quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di 500 euro.</p> <p>Vige, comunque, l'obbligo di versamento entro il <b>16 giugno e il 16 dicembre</b> di ogni anno anche</p>

	<p>anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro</p>	<p>qualora non sia stato raggiunto l'importo suindicato.</p> <p>Per le ritenute operate nel mese di dicembre, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo</p>
<p><b>Presentazione delle dichiarazioni fiscali</b></p>	<p>Per le persone fisiche, società ed associazioni, presentazione telematica entro il <b>30 novembre</b> dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.</p> <p>Per i soggetti IRES, presentazione telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</p>	<p><b>Dal 2 maggio 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le persone fisiche, società ed associazioni, presentazione telematica <b>entro il 30 settembre</b> dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;</li> <li>• per i soggetti IRES, presentazione telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</li> </ul> <p><b>Dal 1° aprile 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le persone fisiche, tramite un ufficio delle Poste italiane S.p.a. <b>tra il 1° aprile ed il 30 giugno</b>, ovvero in via telematica, tra il <b>1° aprile e il 30 settembre</b>;</li> <li>• le società o le associazioni (art. 5 TUIR) <b>tra il 1° aprile e il 30 settembre</b>;</li> <li>• soggetti IRES (solari), a partire <b>dal 1° aprile</b> dell'anno successivo ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</li> </ul>
<p><b>Presentazione Modello 770</b></p>	<p>Entro il <b>31 ottobre</b> di ciascun anno</p>	<p><b>Decorrenza:</b> 1° aprile 2025</p>



		Tra il <b>1° aprile e il 31 ottobre</b> di ciascun anno.
<b>Trasmissione dati sistema TS</b>	Dal <b>1° gennaio 2024</b> , entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale	Dal <b>1° gennaio 2024</b> , cadenza semestrale

### Rafforzamento dei servizi digitali dell'AE

Lo schema di decreto legislativo approvato in **Consiglio dei Ministri** introduce anche misure volte a rafforzare i **servizi digitali** esistenti, nonché ad introdurne di nuovi, al fine di consentire ai contribuenti di ottemperare agli adempimenti fiscali in modo più semplice e diretto.

Scendendo nel particolare la riforma prevede che l'Amministrazione dovrà anche:

- potenziare i canali d'assistenza a distanza;
- consentire la **registrazione delle scritture private**;
- consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
- consentire il confronto a distanza tra contribuente ed uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad **attività di controllo ed accertamento**;
- consentire il calcolo ed il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento, nonché la liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate;
- l'effettuazione di ulteriori adempimenti.

Verranno, altresì, introdotti **nuovi servizi digitali** che consentiranno al contribuente di consultare ed acquisire tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate che lo riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate. Tutti i dati riguardanti gli atti e le comunicazioni, potranno, inoltre, essere scaricati massivamente.

## Sospensione degli atti dell'Agenzia delle Entrate

Finalmente arriva un po' di civiltà nel riconoscere a tutti il diritto alle ferie. La possiamo anche qualificare anche come una tregua fiscale quella con cui viene prevista una specifica **sospensione feriale** nei mesi di agosto e dicembre; mesi nei quali l'Agenzia delle Entrate non potrà emanare atti impositivi. Nello specifico, gli atti oggetto di sospensione nella notifica sono:

- le comunicazioni degli esiti dei **controlli automatizzati** effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
- le comunicazioni degli esiti dei **controlli formali** effettuati di cui all'articolo 36-ter del DPR 600/73;
- le comunicazioni degli esiti della **liquidazione delle imposte dovute** sui redditi assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della L. 311/2004;
- gli **inviti all'adempimento** di cui all'articolo 1, commi 634-636 della L. 190/2014.

## Certificazione unica, crediti imposta e visti conformità

Si sente continuamente parlare di semplificazione. Il primo intervento prevede l'esonero per i sostituti d'imposta di rilasciare la **Certificazione unica** ai contribuenti che applicano il **regime forfettario** o il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile. Chiaramente la semplificazione arriva a seguito dell'obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2024 di emettere la fattura elettronica anche da parte dei contribuenti in regime forfettario.

Per quanto riguarda i **crediti d'imposta** per i quali è previsto l'obbligo d'indicazione nelle dichiarazioni annuali, nel caso in cui il contribuente ometta di esporre tali crediti nel modello Redditi, non decade dal beneficio, sempreché lo stesso sia spettante, ma rimane ferma l'applicazione delle conseguenze previste per la **mancata registrazione nell'RNA**, dall'articolo 17, comma 2, del Regolamento approvato con il decreto del 31 maggio 2017 n. 115, per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis.

Per quanto riguarda il visto di conformità sui crediti d'imposta scaturenti dalle dichiarazioni, vediamo solamente un innalzamento degli esoneri già previsti ed in particolare:

- da 50.000 a **70.000 euro** annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il **visto di conformità** per l'utilizzo in compensazione del **credito IVA**;
- da 20.000 a **50.000 euro** annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei **crediti per imposte dirette e IRAP**.

Quando esposto è il contenuto delle bozze del decreto. Per la conferma sarà comunque sempre necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale affinché si possa “certificare” quanto commentato.

## Le prossime scadenze



20 novembre 2023

### **ENASARCO**

Termine entro cui versare i contributi previdenziali del terzo trimestre 2023.

25 novembre 2023

### **ELENCHI INSTRASTAT**

Termine per presentare in via telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

30 novembre 2023

### **DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Termine per versare la 2<sup>a</sup> rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2023.

### **MODELLO REDDITI 2023**

Termine per trasmettere in via telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

### **REGIMI OPZIONALI**

Termine per comunicare, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.

### **REDDITI 2023**

I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

### **CEDOLARE SECCA**

Termine per versare la 2<sup>a</sup> o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2023, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

---

### **IVA - LIPE**

Termine per inviare telematicamente la comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2023.

---

### **IMPOSTA DI BOLLO**

Termine per versare l'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2023 se di importo inferiore a € 5.000 e dell'imposta relativa al 3° trimestre 2023.

---

### **ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI**

Termine entro cui concludere le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, con contestuale versamento dell'imposta sostitutiva.

---

### **ESTROMISSIONE BENI IMPRESE INDIVIDUALI**

Termine di versamento della 1<sup>a</sup> rata dell'imposta sostitutiva sull'estromissione dei beni delle imprese individuali posseduti al 31.10.2022.

---

### **INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti – GESTIONE SEPARATA**

Termine entro cui effettuare il versamento del 2° acconto dovuto sull'importo eccedente il contributo minimo.

---

### **INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti**

Termine entro cui effettuare il versamento della 2<sup>a</sup> rata della quota di contribuzione 2023 eccedente il contributo minimo.

---

---

11 dicembre 2023

**TITOLARE EFFETTIVO**

Termine entro cui comunicare al Registro Imprese il titolare effettivo.

---

15 dicembre 2023

**REGOLARIZZAZIONE CORRISPETTIVI**

Termine entro cui effettuare la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della mancata certificazione dei corrispettivi per il periodo dal 1.01.2022 al 30.06.2023.

---

16 dicembre 2023

**VERSAMENTO RITENUTE**

Termine entro cui versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

---

**IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO**

Termine entro cui i contribuenti mensili/trimestrali per operare la liquidazione relativa al mese/trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

---

**IMU - SALDO**

Termine entro cui versare il saldo Imu dovuto per il 2023.

---